

DISCIPLINARE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione – Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Soggetti Destinatari quota 80%

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

Art. 5 - Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

Art. 6 - Procedure bandite come centrale di committenza, soggetto aggregatore o stazione appaltante qualificata

Art. 7 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 8 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 9 - Applicazione disciplina dell'incentivo

Art. 10 - Oneri relative alle funzioni tecniche - quota del 20 per cento

Art. 11 - Formazione professionale e strumentazione

Art. 12 - Definizione degli stanziamenti funzioni tecniche

Art. 13 - Criteri di ripartizione dell'incentivo

Art. 14 - Disciplina per le modifiche contrattuali

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

Art. 16 - Attività articolate e singole

Art. 17 - Svolgimento di più attività incentivabili da parte di un unico soggetto

Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

Art. 21 - Informazione

Art. 22 - Obblighi informativi

Il presente Disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) come modificato dal D.lgs 209/2024, dal DL 73/2025 e s.m.i., e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente Disciplinare il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i, è menzionato come "Codice".

Art. 1
Ambito di applicazione – Oneri per le attività tecniche

- Il presente Disciplinare determina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, in seguito denominato Codice). Esso si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta siano stati pubblicati a partire dalla data in cui il Codice ha acquistato efficacia (1° luglio 2023), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali siano stati inviati gli avvisi a presentare le offerte a partire dalla data in cui il Codice ha acquistato efficacia.

Il presente Disciplinare si applica, inoltre, al personale con qualifica dirigenziale ai sensi di quanto disposto dall'art.8 c.5 del DL 24 febbraio 2023 n.13 convertito con legge n. 41/2023 e s.m.i. limitatamente alle funzioni tecniche svolte per progetti PNRR (con finanziamento ancorché parziale PNRR e/o PNC PNRR) per gli anni dal 2023 al 2026 (parere MIT 2059 del 2023).

Si applica al personale con qualifica dirigenziale in coerenza con le modifiche apportate all'art 45 del D.Lgs 36/2023 dal D.Lgs 209/2024 e dal DL 73/2025 convertito in legge n.105/2025 per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 Dicembre 2024 riferite a procedure affidate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore del DL 73/2025.

La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative ai servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

- La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (ad eccezione dei casi di adesione a convenzioni o accordi quadro affidati da soggetti aggregatori per i quali sarà preso in considerazione l'importo di adesione e dei casi di accordi quadro affidati dall'Amministrazione per i quali sarà preso in considerazione l'importo dei singoli contratti attuativi). Nella misura complessiva dell'incentivo non possono rientrare le spese per IRAP (a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro) che devono invece trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, come da parere MIT 3414 del 2025 La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo art.12. Il calcolo dell'importo degli incentivi per l'espletamento di funzioni tecniche non comprende il costo stimato per le eventuali opzioni quali, a titolo esemplificativo, il rinnovo del contratto, la ripetizione di servizi analoghi, le modifiche contrattuali previste fin dagli atti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili, il quinto d'obbligo anch'esso previsto fin dagli atti di gara. Gli importi degli incentivi relativi alle opzioni, inseriti nei quadri economici degli interventi, saranno accantonati e liquidati, a favore di tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro, solo se e quando tali opzioni saranno attivate.
- L'importo di cui al secondo comma, in particolare, è destinato:
 - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art.3, per una quota dell'80%
 - alle finalità di cui al successivo art.10, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
- Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Disciplinare ed alla voce IRAP correlata agli incentivi funzioni tecniche.

Art. 2
Soggetti destinatari quota 80%

- La quota dell'80% di cui al precedente art.1, c.3, lett.a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale-dell'ente o personale di altre amministrazioni

nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa che svolgono le attività tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) Responsabile unico del progetto
 - c) collaborazione all’attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - f) redazione del progetto esecutivo
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - i) predisposizione dei documenti di gara
 - j) direzione dei lavori
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - m) direzione dell’esecuzione
 - n) collaboratori del direttore dell’esecuzione
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - p) collaudo tecnico-amministrativo
 - q) regolare esecuzione
 - r) verifica di conformità
 - s) collaudo statico
 - t) coordinamento dei flussi informativi
3. È destinatario dell’incentivo tecnico il personale a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al successivo art.3. ad eccezione del personale a tempo determinato ex art. 90 del TUEL.
È destinatario dell’incentivo tecnico il personale con qualifica dirigenziale per gli anni dal 2023 al 2026, ai sensi del comma 5 art 8 della DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge n. 41/2023, relativamente i progetti del PNRR (con finanziamento ancorché parziale PNRR e/o PNC PNRR) in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 coinvolto nei predetti progetti. (come da parere MIT 2059 del 2023).
4. È destinatario dell’incentivo tecnico il personale con qualifica dirigenziale, in coerenza con le modifiche apportate all’art 45 del D.Lgs 36/2023 dal D.Lgs 209/2024 e dal DL 73/2025 convertito in legge n.105/2025, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 Dicembre 2024 riferite a procedure affidate ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell’entrata in vigore del DL 73/2025.

Art. 3
Gruppo di lavoro

1. Tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione, nonché dell’articolazione organizzativa dell’ente, l’individuazione della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, è effettuata dal Dirigente, sentito il RUP ed il Coordinatore, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Ogni responsabile di fase, ove nominato, attesta le attività proprie e dei suoi collaboratori e le comunica al RUP con le modalità di cui al successivo art.19. In relazione alle attività o agli adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi. La tempistica dovrà essere congrua alla documentazione della procedura.

3. Il RUP accerta ed attesta formalmente le specifiche funzioni tecniche svolte dai destinatari dell'incentivo.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Il gruppo di lavoro dovrà essere individuato preferibilmente con l'approvazione del primo livello di progettazione e comunque entro e non oltre la data di approvazione della determina a contrarre. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente, sentito il RUP ed il Coordinatore. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo art.13.

7 .Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art 35-bis del D.lgs 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art.3 c.1 della presente disciplina può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
3. I collaudatori dipendenti della stessa Stazione Appaltante appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per una Stazione Appaltante da dipendenti di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art.3 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art.45, c.1, del Codice, trovano copertura negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è resa, e sono corrisposti dalla Stazione

Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art.6 della presente disciplina.
6. Restano esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i Commissari ad acta di cui alla Legge Regionale n.53/2001.

Art. 5
Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando la Stazione Appaltante aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art.3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art.9 del decreto legge n.66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n.89 - corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al c.2 dell'art.45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al precedente comma 1, sono individuate da parte della stazione appaltante o ente concedente negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art.45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.
5. L'esecuzione di servizi/forniture ottenuti tramite adesioni a convenzioni quadro di soggetti aggregatori è incentivabile laddove l'adesione stessa e la gestione dell'appalto sia connotata dal requisito della "particolare importanza" (cfr. art.32 all.II.14). La particolare importanza dovrà essere attestata e motivata nei relativi atti dal RUP.

Art. 6
Procedure bandite come centrale di committenza, soggetto aggregatore o stazione appaltante qualificata

Il presente Disciplinare costituisce applicazione dell'art. 45- comma 8 del Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) e disciplina i criteri e le procedure per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Città Metropolitana di Firenze

nei casi in cui quest’ultima agisce in qualità di Centrale di committenza o Soggetto aggregatore e nei casi in cui quest’ultima agisce in qualità di Stazione appaltante qualificata.

Le stazioni appaltanti non qualificate destinano, in base a Convenzioni o Accordi di collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, una quota non superiore al 25% delle risorse dell’art.45- comma 2 del D.Lgs. 36/2023 all’incentivazione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’ente. In caso di procedure effettuate in qualità di Stazione appaltante qualificata la quota viene definita nelle Convenzioni o negli Accordi di collaborazione. In caso di procedure effettuate come centrale di committenza o Soggetto aggregatore, la quota viene stabilita nei documenti di gara.

Per quanto riguarda I criteri di ripartizione degli incentivi, per le procedure bandite come centrale di committenza o soggetto aggregatore si applica quanto previsto alle tabelle di cui all’art. 13. Per le procedure bandite come stazione appaltante qualificata si applica quanto previsto alla Colonna 3 “Fase affidamento” delle stesse tabelle.

Art. 7
Limite soggettivo dell’incentivo

1. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa la quota del 20% prevista per gli oneri relativo alle funzioni tecniche (confronta successivo art 11).

Art. 8
Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

1. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Disciplinare:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 80.000 euro
 - c) i servizi inferiori a 80.000 euro, salvo quelli per i quali è obbligatoria la nomina del DEC anche se inferiori a tale soglia
 - d) le forniture inferiori a 500.000 euro
 - e) i contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all’art.56 di detto Codice)
 - f) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 9
Applicazione disciplina dell’incentivo

Valgono le seguenti regole nel caso di appalti misti accordo quadro e suddivisione in lotti.

1. In caso di appalto misto di servizi, lavori e forniture per l’applicazione del presente disciplinare si fa riferimento all’oggetto principale del contratto, per quanto riguarda le fasi di programmazione e affidamento. Diversamente, per le fasi di progettazione ed esecuzione, si fa riferimento all’oggetto delle stesse dal momento che le relative attività sono distinte a seconda che si tratti di lavori/servizi/forniture.
2. Nel caso di accordo quadro l’incentivo si calcola sull’importo di ogni contratto attuativo al netto del ribasso senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati ed i relativi incentivi (nonché la voce Irap

collegata) dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. (parere MIT 3406 del 2025)

3. Negli appalti aggiudicati con un'unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo. I singoli lotti dovranno essere presi in considerazione separatamente, come separatamente sono eseguiti, benché aggiudicati con un'unica procedura di gara.
4. Ai fini della corresponsione dell'incentivo il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione

Art. 10

Oneri relative alle funzioni tecniche - quota del 20 per cento

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art.1 c.3 lett.b) della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. La quota del 20 % di cui all'art.1, c.3, lett.b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art.6, c.1
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art.20
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, o non liquidata perché relativa a personale dirigenziale.
3. Le risorse di cui al comma precedente, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, sono destinate come di seguito descritto:
 - a) all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - b) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi
 - c) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche
 - d) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 11

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:
 - a) promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed

attinenti beni di consumo. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.37 del Codice.

Art. 12

Definizione degli stanziamenti funzioni tecniche

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le tabelle A e B di seguito riportate.
2. L'applicazione delle soglie avviene in modo progressivo.

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino all'importo di euro 2.000.000,00	2%
Oltre euro 2.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, c.1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, c.3, del Codice);	1,8%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, c.3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,7%
Oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Oltre euro 25.000.000,00	1,5%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, c.1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) (*). Escluso quanto previsto dall'art 8 comma 1 lettera d	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. c), (*) del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice) e fino a euro 1.000.000,00	1,8%
Oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 5.000.000	1,7 %
Oltre euro 5.000.000 fino a euro 10.000.000	1,6%
Oltre euro 10.000.000	1,5%

(*) a Settembre 2025 importo pari a 221.000

Art. 13

Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere
 - b) tipologia di incarichi svolti dal personale in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati e dei titoli professionali richiesti per lo svolgimento
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è individuata per ciascuna delle attività assegnate e per ciascuna delle fasi del procedimento seguite, secondo le tabelle 1 e 2 di seguito riportate

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE INCENTIVO LAVORI

ATTIVITA'	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE PROGETTAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
Programmazione della spesa	1				1
Responsabile unico del progetto	1	6	3	8	18
Addetti alla gestione tecnico e amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del procedimento del progetto o Responsabile di fase		6	3	8	17
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		1,5			1,5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		10,5			10,5
Redazione del progetto esecutivo		11,5			11,5
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2			2
Verifica del Progetto		1,5			1,5
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			4		4
Direzione dei lavori				15	15

Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)				11	11
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				3	3
Collaudo tecnico amministrativo/CRE				3	3
Collaudo statico (eventuale)				0,5	0,5
CCoordinamento dei flussi informativi				0,5	0,5
					100

TABELLA 2 - RIPARTIZIONE INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA'	FASE PROGRAMMAZIONE	FASE PROGETTAZIONE	FASE AFFIDAMENTO	FASE ESECUZIONE	TOTALE
Programmazione della spesa per investimenti	1				1
Responsabile unico del progetto	1	6	4	8	19
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase)		6	3	9	18
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio e/o della fornitura		15,5			15,5
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)			5,5		5,5
Direzione dell'esecuzione				21	21
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione				17	17
Verifica della conformità/Certificazione				2,5	2,5

oordinamento dei flussi informativi				0,5	0,5
					100

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Qualora sia nominato un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, la percentuale di incentivo di competenza sarà individuata nell'ambito di quelle indicate per il RUP (per una percentuale massima del 50% di quelle previste).

Art. 14
Disciplina per le modiche contrattuali

1. Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità, conformi agli artt.120, c.1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., riconoscono il diritto di percepire il relativo incentivo soltanto se comportano opere/servizi/forniture aggiuntive.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite, in aggiunta rispetto al valore incentivato originariamente (all'importo a base della procedura). L'importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante o la modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 c.13 del Codice.
3. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentivo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali e che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

Art. 15
Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote percentuali di cui all'art.13. Ai fini della attribuzione il RUP tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato
 - c) della competenza e professionalità dimostrate
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. I dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Coordinatore al Direttore Generale.
4. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

Art. 16
Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17

Svolgimento di più attività incentivabili da parte di un unico soggetto

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei soli seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 20% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art.42, Codice)
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice)
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art.114, Codice)
 - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art.116, Codice).

La quota relativa alla percentuale abbattuta va ad incrementare quella attribuita agli altri componenti del gruppo di lavoro.

Art. 18

Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art 45 del Codice , secondo le disposizione del presente disciplinare
2. Ai sensi dell'art.45, c.4, ultimo periodo del D.Lgs 36/2023 e quindi per tutte le attività svolte fino alla data del 31 Dicembre 2024, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale ad eccezione di quanto previsto comma 5 art.8 della DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n.13 relativamente ai progetti PNRR e PNC (parere MIT 2059 del 2023)
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo aumentano le risorse di cui all'art.1 c.3 lettera b meglio dettagliato al successivo art. 10; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata di volta in volta sulla base delle prestazioni effettivamente svolte dai medesimi soggetti.
4. Ai sensi dell'art 45 c.4 del D.lgs 36/2023 così come modificato dal D.Lgs 209/2024 ed in coerenza con DL 73/2025 convertito in legge n.105/2025,dal 31 Dicembre 2024 per le attività svolte successivamente a tale data è compreso nella ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

5. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all’erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
6. L’individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l’assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, Tuel.
7. L’accertamento e l’attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente, ai fini della corresponsione dell’incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente (direttore generale qualora non coinvolto direttamente o altro coordinatore) sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi
8. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente. La liquidazione è effettuata dal direttore generale e qualora coinvolto direttamente da altro coordinatore.

Art. 19

Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, ove tali ritardi siano ad esso documentalmente addebitabili.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120 del Codice, l’incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori, ove tali ritardi siano ad essi documentalmente addebitabili, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di esecuzione dei contratti non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore lavori/direttore dell’esecuzione e suoi collaboratori e al collaudatore/verificatore di conformità), al Responsabile del procedimento, all’ufficio della Direzione dei lavori/Direzione dell’esecuzione e al Collaudatore/verificatore di conformità, ove individuate (se tali maggiori costi siano ad essi documentalmente addebitabili), sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Procedura di affidamento	La trasparenza dei contratti pubblici Entro il 20% dei tempi di legge	Riduzione del 10%
	Tra il 20% e il 40% dei tempi di legge	Riduzione del 30%
	Oltre il 40% dei tempi di legge	Riduzione del 50%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	Riduzione del 10%
	Tra il 20% e il 40% del tempo contrattuale	Riduzione del 30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	Riduzione del 50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell’importo contrattuale	Riduzione del 20%
	Tra il 20% e il 40% dell’importo contrattuale	Riduzione del 40%
	Oltre il 40% dell’importo contrattuale	Riduzione del 60%

4. fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, non costituiscono motive di decurtazione dell'incentivo:
 - sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato
 - ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetto a penale.

Art. 20
Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. L'atto di liquidazione del compenso è a cura del Coordinatore di Dipartimento competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento in ordine alla effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte redigendo apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura..
2. Qualora il Coordinatore di dipartimento sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili l'atto di liquidazione è a cura del Direttore Generale o dell'altro Coordinatore .L'atto di liquidazione, oltre che alla Direzione servizi finanziari, per l'emissione degli ordinativi di pagamento al Tesoriere, è inoltrato agli uffici della Direzione Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti di natura retributiva, per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa e per gli obblighi informativi.
3. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, il Dirigente del Servizio o della Direzione esterna coinvolta nella realizzazione dell'intervento o, ove nominati, i Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, al termine delle attività di competenza provvedono a comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 180 giorni) al RUP i nominativi dei dipendenti che hanno collaborato allo specifico affidamento, trasmettendo al RUP apposita nota protocollata, accompagnata da specifica scheda riepilogativa dei nominativi e delle relative percentuali di attribuzione.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma in due fasi:
 - dopo l'avvenuto affidamento per quanto riguarda le attività relative alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento
 - dopo l'avvenuto collaudo o verifica di conformità con esito positive per quanto riguarda le attività relative alle fasi di esecuzione e collaudo o verifica di conformità.
5. Per gli Accordi Quadro affidati dall'Amministrazione, l'incentivo viene liquidato con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo in un'unica soluzione.
6. Per i contratti di durata superiore ai due anni, il RUP può disporre la liquidazione annuale delle attività relative all'esecuzione della prestazione affidata, in base a quanto eseguito ed accertato e purché non siano presenti riserve non definite.
7. Il verificarsi degli eventi di cui al comma 4, il RUP, acquisita la documentazione di cui al comma 3, trasmette al Coordinatore del Dipartimento competente le schede contenenti la proposta di liquidazione dell'incentivo ai fini dell'adozione della relativa determinazione di approvazione. Le schede devono contenere le attestazioni:
 - delle specifiche attività svolte dai dipendenti e delle relative percentuali di attribuzione
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi, di errori o di aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle attività
 - che gli importi spettanti a ciascuno sono ripartiti per competenza, ed in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico, indicando per ogni dipendente le somme da corrispondere per annualità

- in caso di lavori di manutenzione, della presenza di attività manutentiva caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità
 - in caso di servizi di importo inferiore a € 500.000,00, della nomina del DEC e della presenza di attività di particolare importanza ai sensi dell'art.32 dell'All. II 14 del Codice.
8. Qualora siano stati nominati i Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, le suddette attestazioni devono essere rese anche da tali soggetti in occasione delle comunicazioni al RUP di cui al precedente comma 2, con riferimento ai propri dipendenti ed alle attività di competenza.

Art. 21
Informazione

La Direzione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Disciplinare, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art .22

Obblighi informativi

La Direzione Risorse Umane relativamente alla erogazione degli incentivi ai dirigenti ai sensi del D. L. 73/2025 trasmette annualmente agli organi di controllo ex art 40-bis del D.Lgs 165/2001:

- L'importo totale degli incentivi erogati in deroga al regime ordinario
- Il numero dei beneficiari coinvolti